



COMUNE DI ROMANA
PROVINCIA DI SASSARI

**REGOLAMENTO SULLA GESTIONE DELLE COLONIE FELINE
E DEI GATTI LIBERI**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 28.11.2023

Sommario

ART. 1 OGGETTO E FINALITÀ.....	3
ART. 2 - DEFINIZIONI.....	3
ART. 3 - STATUS DEI GATTI LIBERI, DELLE COLONIE FELINE E PROTEZIONE DEI GATTI IN LIBERTÀ	3
ART. 4 - CENSIMENTO, TUTELA E CURA DELLE COLONIE FELINE.....	3
ART. 5 - COMPETENZE DEL COMUNE	4
ART. 6 - CURA DELLE COLONIE FELINE DA PARTE DEL TUTORE.....	4
ART. 7 - COLONIE FELINE E GATTI LIBERI: DIVIETI.....	5
ART. 8 - SANZIONI.....	5
ART. 9 - DISPOSIZIONI FINALI.....	5

ART. 1 OGGETTO E FINALITÀ

1. Il presente regolamento disciplina le competenze del Comune di Romana al fine di promuovere la conoscenza dei diritti dei gatti che vivono in libertà e i doveri a cui tutti i cittadini devono attenersi per assicurare una corretta convivenza fra animali e uomo, anche in realtà complesse come l'ambiente urbano.
2. Il Comune di Romana supporta l'iniziativa di volontari, in forma singola o in associazione, che assumono la responsabilità per il riconoscimento delle colonie feline.
3. Le colonie feline sono protette sul territorio da Leggi Nazionali e Regionali che riconoscono la territorialità dei gatti in quanto felini e le considerano fonte di equilibrio per l'habitat circostante.

ART. 2 - DEFINIZIONI

1. Per "gatto libero" si intende l'animale che vive in libertà, non riconducibile ad un proprietario o ad un detentore; è stanziale o frequenta abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato.
2. I gatti che "vivono in stato di libertà" sul territorio sono protetti ed è fatto divieto a chiunque di maltrattarli o allontanarli dal loro habitat.
3. Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti adulti, di entrambi i sessi, in età riproduttiva, che vivono in libertà e sono stanziali o frequentano abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato.
4. La persona che ha la responsabilità e si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è denominata "tutore di colonie feline".
5. Per "habitat" di colonia felina si intende qualsiasi territorio o porzione di esso pubblico o privato, urbano e non, edificato e non, nel quale viva stabilmente una colonia di gatti liberi, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini.

ART. 3 - STATUS DEI GATTI LIBERI, DELLE COLONIE FELINE E PROTEZIONE DEI GATTI IN LIBERTÀ

1. I gatti liberi e le colonie feline che vivono sul territorio comunale sono tutelati ai sensi del presente Regolamento e nel rispetto della vigente normativa nazionale e regionale in materia.
2. I gatti liberi devono essere sterilizzati dall'Azienda sanitaria locale di competenza e reimmessi nel loro gruppo.
3. Enti o associazioni iscritte all'albo regionale possono, in accordo con l'Azienda sanitaria locale di competenza, avere in gestione le colonie di felini che vivono in stato di libertà, curandone la salute e le condizioni di sopravvivenza. I gatti liberi possono essere soppressi soltanto se gravemente ammalati o incurabili.

ART. 4 - CENSIMENTO, TUTELA E CURA DELLE COLONIE FELINE

1. L'esatta conoscenza della situazione territoriale, ossia l'individuazione e l'identificazione anagrafica, costituisce presupposto indispensabile per gli interventi atti al razionale controllo della popolazione felina. Tali attività sono alla base di un'azione mirata a :

- tutela della salute umana, prevenzione e controllo del rischio zoonostico/sanitario derivante dalla presenza di colonie feline;

- tutela e benessere animale nel rispetto delle etologie delle popolazioni feline; - cura dell'ambiente con controllo demografico delle popolazioni feline e dei problemi igienico sanitari derivanti dalla loro presenza.

ART. 5 - COMPETENZE DEL COMUNE

1. L'Amministrazione comunale, con la collaborazione delle associazioni animaliste e dei volontari, con i metodi più opportuni, provvede a censire le diverse colonie feline esistenti sul territorio urbano, individuando gli esemplari di appartenenza delle singole colonie, al fine di consentire il monitoraggio costante degli stessi.

2. La cattura dei gatti liberi, per la cura e la sterilizzazione, potrà essere effettuata sia dall'Azienda Sanitaria Locale che dalle Associazioni Animaliste e volontari autorizzati, in un'ottica di reciproca collaborazione.

3. La sterilizzazione dovrà interessare sia gatti del sesso femminile che maschile.

4. Il Comune di Romana, al fine di tutelare i gatti che vivono in libertà e le colonie feline, può provvedere a sensibilizzare la cittadinanza attraverso campagne di informazione sulla tutela degli animali da affezione nonché ad incentivare la partecipazione a corsi di formazione abilitanti per referenti/tutori di colonie feline organizzati in collaborazione con la ASL di competenza.

ART. 6 - CURA DELLE COLONIE FELINE DA PARTE DEL TUTORE

1. I tutori di colonie feline sono obbligati a rispettare le seguenti norme:

a) dovrà essere garantito il decoro dei luoghi appositamente individuati per la somministrazione di cibo ed acqua ai gatti, avendo cura di utilizzare allo scopo, ove possibile, siti appartati e comunque non ricadenti in aree adibite a gioco, svago, o comunque frequentati dai bambini;

b) al termine del periodo di alimentazione si dovrà aver cura di eliminare i residui del cibo avanzato, così da evitare possibili forme di degrado dovuto al deterioramento dei cibi stessi, e quindi i potenziali inconvenienti igienico - sanitari ad essi correlati;

c) i contenitori e gli utensili utilizzati per la somministrazione degli alimenti dovranno, al termine del periodo di alimentazione, essere accuratamente rimossi dagli spazi utilizzati allo scopo a meno che non si tratti di soluzioni permanenti debitamente autorizzate dal Comune;

d) è vietato ai tutori di posizionare contenitori per la somministrazione di alimenti su muri perimetrali o di sostegno a recinzioni appartenenti a proprietà private di soggetti terzi che si trovano al confine con la pubblica via;

e) dovranno provvedere al conferimento dei rifiuti in maniera differenziata, utilizzando il sistema di raccolta domestica abitualmente utilizzata per la propria abitazione.

ART. 7 - COLONIE FELINE E GATTI LIBERI: DIVIETI

1. Fatta salva diversa disposizione dell'Azienda sanitaria locale competente, è fatto divieto di catturare, spostare o allontanare dal proprio habitat i gatti liberi e quelli presenti nelle colonie feline.

2. È fatto divieto a chiunque di maltrattarli.

3. Qualora l'Amministrazione Comunale riscontrasse una situazione lesiva del benessere della colonia o di singoli gatti, in accordo con il competente servizio dell'Azienda sanitaria locale, potrà richiedere e predisporre lo spostamento della colonia.

4. È vietato a chiunque, asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per alimentazione, riparo e cura dei gatti (ciotole, cucce, ecc.), allorquando la collocazione di tali manufatti sia stata precedentemente autorizzata dall'Amministrazione Comunale, anche tenuto conto delle possibili correlazioni con le necessità di tutela igienico - sanitaria dei luoghi.

5. È vietato, predisporre strumenti finalizzati ad impedire la libera circolazione dei felini all'interno del loro habitat o che possano costituire per gli stessi fonte di pericolo o danno.

6. In linea di principio è vietato introdurre in colonia ulteriori gatti oltre a quelli già censiti o che liberamente accedono ad essa, pur non permanendo stabilmente nella stessa.

7. L'introduzione può avvenire in casi particolari valutati direttamente dal tutore della colonia, tra i quali rientrano l'inserimento di gatti in fase di recupero a seguito di investimento o malattia e di gatti svezzati e in attesa di adozione.

8. Se la permanenza dell'animale supera i 60 giorni, si deve provvedere alla sua sterilizzazione.

ART. 8 - SANZIONI

1. Fatte salve le ipotesi di responsabilità penale, ai contravventori del presente Regolamento, è applicata la sanzione da euro 25,00 a euro 500,00 per le violazioni di cui al precedente art. 7.

ART. 9 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia alla normativa nazionale e regionale vigente in materia.